

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1669

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AMORUSO

Disposizioni concernenti lo sportello telematico dell'automobilista

*Presentata il 20 settembre 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, consente « l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi » anche agli « uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente (...) salvo motivato diniego ». Tale misura si inserisce sulla strada della semplificazione amministrativa e burocratica.

Allo stesso tempo, l'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,

n. 358, istituisce lo sportello telematico dell'automobilista, il quale rilascia contestualmente alla richiesta i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà. Lo sportello — aggiunge la stessa norma — può essere attivato: *a)* presso gli uffici provinciali della motorizzazione; *b)* presso gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA; *c)* presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.

Lo sportello telematico dell'automobilista è un utile strumento di semplificazione amministrativa e burocratica per la vita dei cittadini. Per questo, con la presente proposta di legge, se ne intende consentire l'utilizzo anche alle agenzie private di pratiche automobilistiche regolarmente autorizzate.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'utilizzo dello sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è esteso alle agenzie private di pratiche automobilistiche regolarmente autorizzate.

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

